



## Agenzie immobiliari

**DISCLAIMER:**

Il presente documento è soggetto a copyright e tutti i relativi diritti sono riservati.

È vietato l'utilizzo di tale documento sotto qualsiasi forma a scopi pubblici o commerciali.

In particolare non è consentita la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione o pubblicazione dello stesso in qualsiasi formato, senza la preventiva autorizzazione scritta.

Si declina, inoltre, ogni responsabilità diretta ed indiretta nei confronti degli utenti per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili).

Non è fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, alla completezza ed all'attualità delle informazioni contenute nel presente documento.

PensPlan Centrum S.p.A. si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cancellare in qualsiasi momento ogni tipo di informazione contenuta nella presente documentazione senza preavviso o spiegazioni all'utente.

# NOTE INFORMATIVE E STORICO CONTRIBUTIVO

## Percentuali di contribuzione

FONDO PENSIONE LAVORATORI DEL COMMERCIO, DEL TURISMO E DEI SERVIZI: FONTE

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
01/01/2011	06/06/2021	1,55%	retribuzione utile al calcolo del TFR	0,55%	retribuzione utile al calcolo del TFR	50%; 100% <sup>1-2</sup>	del TFR
07/06/2021	ad oggi	1,55%	retribuzione utile al calcolo del TFR	0,55%	retribuzione utile al calcolo del TFR	50%; 100% <sup>1-3</sup>	del TFR

<sup>1</sup> Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

<sup>2</sup> Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

<sup>3</sup> A seguito delle modifiche introdotte dalla Legge 4 agosto 2017, n. 124 "Gli accordi possono anche stabilire la percentuale minima di TFR maturando da destinare a previdenza complementare. "

FONDO PENSIONE MARCO POLO

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
22/03/2007	21/03/2008	0,55%*	retribuzione utile al calcolo del TFR	0,55%*	retribuzione utile al calcolo del TFR	50%; 100%**	del TFR
22/03/2008	21/03/2009	1,05%*	retribuzione utile al calcolo del TFR	0,55%*	retribuzione utile al calcolo del TFR	50%; 100%**	del TFR
22/03/2009	21/03/2010	1,30%*	retribuzione utile al calcolo del TFR	0,55%*	retribuzione utile al calcolo del TFR	50%; 100%**	del TFR
22/03/2010	31/12/2010	1,55%*	retribuzione utile al calcolo del TFR	0,55%*	retribuzione utile al calcolo del TFR	50%; 100%**	del TFR
In seguito all'accordo tra le parti istitutive del 15/09/2010 il Fondo di riferimento è il Fondo Pensione FONTE con decorrenza 01/01/2011							

Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

\* Lo 0,05% delle quote a carico di lavoratore e azienda costituisce la quota associativa.

\*\* Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

FONDO PENSIONE LAVORATORI DIPENDENTI DA DATORI DI LAVORO OPERANTI IN TRENTINO ALTO ADIGE: LABORFONDS

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
01/01/2007	21/03/2008	0,55%	retribuzione utile al calcolo del TFR	0,55%	retribuzione utile al calcolo del TFR	50%; 100% <sup>1-2</sup>	del TFR
22/03/2008	21/03/2009	1,05%	retribuzione utile al calcolo del TFR	0,55%	retribuzione utile al calcolo del TFR	50%; 100% <sup>1-2</sup>	del TFR
22/03/2009	21/03/2010	1,30%	retribuzione utile al calcolo del TFR	0,55%	retribuzione utile al calcolo del TFR	50%; 100% <sup>1-2</sup>	del TFR
22/03/2010	06/06/2021	1,55%	retribuzione utile al calcolo del TFR	0,55%	retribuzione utile al calcolo del TFR	50%; 100% <sup>1-2</sup>	del TFR
07/06/2021	ad oggi	1,55%	retribuzione utile al calcolo del TFR	0,55%	retribuzione utile al calcolo del TFR	50%; 100% <sup>1-3</sup>	del TFR

<sup>1</sup> Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

<sup>2</sup> Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacite. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

<sup>3</sup> A seguito delle modifiche introdotte dalla Legge 4 agosto 2017, n. 124 "*Gli accordi possono anche stabilire la percentuale minima di TFR maturando da destinare a previdenza complementare.*"

## Opzioni quota lavoratore

### LABORFONDS

Dal 1° gennaio 2007 i lavoratori possono versare al fondo, ai sensi del comma 2, art. 8 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 una contribuzione più elevata rispetto al livello minimo previsto dalla fonte istitutiva. L'incremento della contribuzione può essere effettuato a scaglioni di un punto percentuale, riferendosi alla base di calcolo prevista dalla fonti istitutive, comunicando al datore di lavoro la propria scelta entro il 30 novembre di ogni anno, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

## Destinatari

### FONTI

Al fine di individuare le tipologie di lavoratori rientranti nell'ambito dei destinatari del Fondo fare riferimento a quanto previsto dallo Statuto e alla Nota informativa.

### MARCO POLO

Dal 22/03/2007 al 31/12/2010 possono aderire al fondo tutti i lavoratori dipendenti da agenti immobiliari professionali e mandatari a titolo oneroso assunti a tempo indeterminato, con contratto a tempo pieno o a tempo parziale, nonché con contratto a tempo determinato di durata superiore a tre mesi.

### LABORFONDS

Dal 01/01/2007 possono aderire al fondo tutti i lavoratori dipendenti da agenti immobiliari professionali e mandatari a titolo oneroso assunti a tempo indeterminato, con contratto a tempo pieno o a tempo parziale, nonché con contratto a tempo determinato di durata superiore a tre mesi.

## Altre informazioni

### SPIEGAZIONE BASE IMPONIBILE

Maturato economico. Ai sensi dell'art. 2120 c.c. la retribuzione assunta a base di calcolo del TFR comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.

### VICENDE CONTRIBUTIVE

Dal 1° gennaio 2007, ai sensi dell'art. 8, c. 7 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n.252, il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene secondo modalità esplicite (entro 6 mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta) o tacite (nel caso in cui il lavoratore non esprima alcuna volontà nei 6 mesi successivi alla prima assunzione).

I lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono conferire l'intero flusso di TFR maturando; tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

I lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993:

- non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR pari a quanto previsto dalle fonti istitutive o, in alternativa, l'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso;
- già iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR superiore a quanto previsto dalle fonti istitutive, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

Dal 1° gennaio 2007 qualora il conferimento del TFR avvenga con modalità tacite (ovvero nel caso in cui il lavoratore entro 6 mesi dalla data di prima assunzione non esprima alcuna volontà in merito alla destinazione del TFR maturando) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando:

- alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR ad una forma collettiva;
- in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al precedente punto il TFR maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda;
- qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai precedenti punti il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica istituita presso l'INPS (FONDINPS).

# CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER DIPENDENTI DA AGENTI IMMOBILIARI PROFESSIONALI E MANDATARI A TITOLO ONEROSO E MEDIATORI CREDITIZI

Indice:

07/06/2021 CCNL Verbale di accordo

27/07/2011 CCNL Verbale di accordo

29/05/2009 CCNL Testo definitivo

20/09/2001 CCNL Testo definitivo

## 07/06/2021

### Verbale di accordo

Il giorno 7/6/2021, tra la Federazione italiana agenti immobiliari professionali: FIAIP e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS si è stipulato il seguente "Accordo di rinnovo del CCNL per i Dipendenti da Agenti Immobiliari professionali, Mandatari a titolo oneroso e Mediatori creditizi", viene stipulato l'accordo sul rinnovo del CCNL 14/10/2015, collazionato e coordinato secondo il testo che fa parte integrante del presente, la cui validità andrà a decorrere per il periodo dal 7 giugno al 31 dicembre 2023.

Il testo del nuovo CCNL sarà oggetto di revisione solamente per quanto riguarda eventuali aggiornamenti normativi e sintattici a cura delle Parti stipulanti, fermi restando tutti i dettati ivi contenuti.

Rimangono da confermare i contenuti relativi alle variazioni dello Statuto e del Regolamento dell'EBNAIP da parte dell'Assemblea dell'EBNAIP stessa nella prima convocazione utile.

### Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 7/6/2021, tra la FEDERAZIONE ITALIANA AGENTI IMMOBILIARI PROFESSIONALI - FIAIP e la FILCAMS-CGIL, la FISASCAT-CISL affiliata alla FIST-CISL, la UILTUCS-UIL, visti il CCNL del 14/10/2015 e l'accordo del 7/6/2021 si è stipulato il presente CCNL per i dipendenti da agenti immobiliari professionali e mandatari a titolo oneroso.

Il presente CCNL decorre dall'1/7/2021 e scadrà il 31/12/2023.

Nota: la costituzione delle Parti e gli allegati saranno integrati successivamente.

### Art. 13 Previdenza Complementare

Le parti convengono di istituire la forma pensionistica complementare per i lavoratori dipendenti cui si applichi il presente CCNL.

Convengono altresì che il Fondo pensione complementare a capitalizzazione individuale costituito in data 24/1/2000, denominato in breve MARCO POLO, ha rappresentato la forma pensionistica complementare riconosciuta come applicabile ai lavoratori dipendenti cui si applichi il presente CCNL.

In data 1/1/2011 il Fondo MARCO POLO, per espressa volontà delle parti costitutive, è confluito nel Fondo di previdenza complementare Fon.Te.

Da tale data, pertanto, il fondo di previdenza complementare contrattuale per i lavoratori che applicano il presente CCNL è il Fondo Fon.Te.

L'associazione al Fondo dei lavoratori avverrà mediante adesione volontaria, secondo forme e modalità già definite dai regolamenti del Fondo Fon.Te. e dagli accordi tra le parti sociali istitutive del Fondo e riguarda tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno o parziale nonché i lavoratori assunti a tempo determinato con contratto di durata superiore a tre mesi, cui si applichi il presente CCNL.

Le aziende e i lavoratori associati al Fondo Fon.Te. sono tenuti a contribuire secondo le misure, i termini e le modalità di seguito elencati e che potranno essere modificati solo ad opera delle parti stipulanti il presente accordo.

Gli elementi di costo dovranno prevedere, i seguenti valori:

- 1,55% (di cui lo 0,05 costituisce la quota associativa) della retribuzione utile per il computo del TFR, a carico del lavoratore;

- 1,55% (di cui lo 0,05 costituisce la quota associativa) della retribuzione utile per il computo del TFR, a carico del datore di lavoro;

- A scelta del lavoratore, il 50% o il 100% del TFR maturato dal momento dell'adesione al Fondo Fon.Te.

- una quota una tantum, non utile ai fini pensionistici, da versarsi all'atto dell'iscrizione, pari a € 15,50 di cui € 11,88 a carico del datore di lavoro e € 3,62 a carico del lavoratore.

- Nota a verbale tra le Parti -

Viene ripreso integralmente quanto previsto nel CCNL 14/10/2015 che fa parte integrante del CCNL rinnovato.

"Alla data del 14/10/2015 gli elementi di costo dovranno prevedere, i seguenti valori:

- 0,55% (di cui lo 0,05 costituisce la quota associativa) della retribuzione utile per il computo del TFR, a carico del lavoratore;

- 0,55% (di cui lo 0,05 costituisce la quota associativa) della retribuzione utile per il computo del TFR, a carico del datore di lavoro;

Richiamando quanto previsto dall'art. 159 del CCNL le parti concordano di avviare un percorso di corrispondenza tra i valori di cui sopra e quelli applicati dal CCNL del settore terziario, distribuzione e servizi, da effettuarsi nell'arco della durata del disposto normativo del CCNL, con le seguenti modalità:

Aumento di 0,50 punti percentuali al termine del 1° anno di vigenza contrattuale, per un complessivo 1,05% a carico del datore di lavoro;

- Aumento di ulteriori 0,25 punti percentuali al termine del 2° anno di vigenza contrattuale, per un complessivo 1,30% a carico del datore di lavoro;

- Aumento di ulteriori 0,25 punti percentuali al termine del 3° anno di vigenza contrattuale, per un complessivo 1,55% a carico del datore di lavoro.

Per i lavoratori la cui prima occupazione è iniziata successivamente al 28/4/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando dal momento dell'adesione al fondo."

## **27/07/2011**

### **Verbale di stipula e decorrenza contrattuale**

Il giorno 27/7/2011, tra la Federazione italiana agenti immobiliari professionali FIAIP, e la FISASCAT-CISL, la UILTUCS-UIL si è stipulata la seguente ipotesi di Accordo di Rinnovo del CCNL per i Dipendenti da Agenti Immobiliari professionali, Mandatari a titolo oneroso e Mediatori creditizi, a valersi per il periodo dall'1/1/2011 al 31/12/2013.

### **Art. 13 Previdenza Complementare**

Le parti firmatarie del presente CCNL convengono di istituire la forma pensionistica complementare per i lavoratori dipendenti cui si applichi il presente CCNL.

Le parti stipulanti il CCNL convengono altresì che il Fondo pensione complementare a capitalizzazione individuale costituito in data 24/1/2000, di seguito denominato in breve MARCO POLO, rappresenta la forma pensionistica complementare riconosciuta come applicabile ai lavoratori dipendenti cui si applichi il presente CCNL.

L'associazione al Fondo dei lavoratori avverrà mediante adesione volontaria, secondo forme e modalità da definire, e potrà riguardare tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno o parziale nonché i lavoratori assunti a tempo determinato con contratto di durata superiore a tre mesi, cui si applichi il presente CCNL.

Le aziende e i lavoratori associati al Fondo sono tenuti a contribuire secondo le misure, i termini e le modalità di seguito elencati e che potranno essere modificati solo ad opera delle parti stipulanti il presente accordo.

Gli elementi di costo, dovranno prevedere, i seguenti valori:

- 0,55% (di cui lo 0,05 costituisce la quota associativa) della retribuzione utile per il computo del TFR, a carico del lavoratore;

- 0,55% (di cui lo 0,05 costituisce la quota associativa) della retribuzione utile per il computo del TFR, a carico del datore di lavoro;

- 3,45% della retribuzione utile per il calcolo del TFR, prelevato dal TFR maturando dal momento dell'iscrizione al fondo;

una quota una tantum, non utile ai fini pensionistici, da versarsi all'atto dell'iscrizione, pari a Euro 15,50 di cui Euro 11,88 a carico del datore di lavoro e Euro 3,62 a carico del lavoratore.

Richiamando quanto previsto dall'art. 153 del CCNL le parti concordano di avviare un percorso di corrispondenza tra i valori di cui sopra e quelli applicati dal CCNL del settore terziario, distribuzione e servizi, da effettuarsi nell'arco della durata del disposto normativo del CCNL, con le seguenti modalità:

- Aumento di 0,50 punti percentuali al termine del 1° anno di vigenza contrattuale, per un complessivo 1,05% a carico del datore di lavoro;

- Aumento di ulteriori 0,25 punti percentuali al termine del 2° anno di vigenza contrattuale, per un complessivo 1,30% a carico del datore di lavoro;

- Aumento di ulteriori 0,25 punti percentuali al termine del 3° anno di vigenza contrattuale, per un complessivo 1,55% a carico del datore di lavoro.  
Per i lavoratori la cui prima occupazione è iniziata successivamente al 28/4/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando dal momento dell'adesione al fondo.

**29/05/2009**

#### **Verbale di stipula e decorrenza contrattuale**

Il giorno 29/5/2009, tra la Federazione Italiana Agenti Immobiliari - FIAIP e la FILCAMS-CGIL, la FISASCAT-CISL, la UILTUCS-UIL,  
premessi che:

- in data 22/3/2007 le parti firmatarie il CCNL per i dipendenti da agenti immobiliari e mandatari a titolo oneroso del 20/9/2001, hanno sottoscritto Verbale di accordo per il rinnovo della parte normativa del suddetto CCNL ;
- in data 16/6/2008 le suddette parti hanno sottoscritto Verbale di accordo a modifica dello Statuto del Regolamento dell'Ente Bilaterale Nazionale Agenti Immobiliari Professionali E .B.N.A.I.P.;
- in data 10/2/2009 le suddette parti hanno sottoscritto Verbale di accordo per il rinnovo della parte economica del sopraccitato CCNL;

Preso atto che si rende opportuno provvedere ad una sistematizzazione del testo contrattuale del CCNL stante la successione di accordi intervenuti;

Tutto ciò premesso tra le parti si conviene quanto segue :

#### **Art. 1**

In data odierna le parti come sopra specificate sottoscrivono l'allegato CCNL per i dipendenti da agenti immobiliari a titolo oneroso (Testo Unico Contrattuale).

#### **Art. 2**

Il sopraccitato CCNL (Testo Unico Contrattuale), il cui testo è allegato al presente e si intende costituirne parte integrante ed essenziale, decorre dal giorno 22/3/2007, salvo diverse decorrenze espressamente previste nei relativi Verbali di stipula, e scadrà il 31/12/2010.

Ove non ne sia data regolare disdetta da una delle parti stipulanti a mezzo di lettera raccomandata A .R., almeno quattro mesi prima della scadenza, il presente contratto si intende tacitamente rinnovato per un anno, e così di anno in anno.

Le parti si impegnano ad incontrarsi tre mesi prima della scadenza per un esame della materia contrattuale ed avviare la trattativa di rinnovo.

#### **Art. 3**

Le parti confermeranno il presente accordo presso il Ministero del Welfare nel corso della riunione appositamente convocata per la presa d'atto del succitato CCNL .

#### **Verbale di stipula e decorrenza contrattuale**

Il giorno 29/5/2009, tra la Federazione Italiana Agenti Immobiliari - FIAIP e la FILCAMS-CGIL, la FISASCAT-CISL, la UILTUCS-UIL, visti il CCNL del 9/10/1991, l'accordo del 5/12/1997, l'accordo di rinnovo del 22/3/2007, l'accordo del 16/6/2008, l'accordo del 10/2/2009, si è stipulato il presente CCNL per i dipendenti da agenti immobiliari professionali e mandatari a titolo oneroso .

Il presente contratto stipulato in data 29/5/2009, salvo diverse decorrenze espressamente previste, scadrà il 31/12/2010.

#### **Art. 13 Previdenza Complementare**

Le parti firmatarie del presente CCNL convengono di istituire la forma pensionistica complementare per i lavoratori dipendenti cui si applichi il presente CCNL .

Le parti stipulanti il CCNL convengono altresì che il Fondo pensione complementare a capitalizzazione individuale costituito in data 24/1/2000, di seguito denominato in breve MARCO POLO, rappresenta la forma pensionistica complementare riconosciuta come applicabile ai lavoratori dipendenti cui si applichi il presente CCNL.

L'associazione al Fondo dei lavoratori avverrà mediante adesione volontaria, secondo forme e modalità da definire, e potrà riguardare tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno o parziale nonché i lavoratori assunti a tempo determinato con contratto di durata superiore a tre mesi, cui si applichi il presente CCNL.

Le aziende e i lavoratori associati al Fondo sono tenuti a contribuire secondo le misure, i termini e le modalità di seguito elencati e che potranno essere modificati solo ad opera delle parti stipulanti il presente accordo :

Gli elementi di costo, dovranno prevedere, i seguenti valori:

- 0,55% (di cui lo 0,05 costituisce la quota associativa) della retribuzione utile per il computo del TFR, a carico

del lavoratore;

- 0,55% (di cui lo 0,05 costituisce la quota associativa) della retribuzione utile per il computo del TFR, a carico del datore di lavoro;

- 3,45% della retribuzione utile per il calcolo del TFR, prelevato dal TFR maturando dal momento dell'iscrizione al fondo;

- una quota una tantum, non utile ai fini pensionistici, da versarsi all'atto dell'iscrizione, pari a € 15,50 di cui € 11,88 a carico del datore di lavoro e € 3,62 a carico del lavoratore.

Richiamando quanto previsto dall'art. 153 del CCNL le parti concordano di avviare un percorso di corrispondenza tra i valori di cui sopra e quelli applicati dal CCNL del settore terziario, distribuzione e servizi, da effettuarsi nell'arco della durata del disposto normativo del CCNL, con le seguenti modalità:

- Aumento di 0,50 punti percentuali al termine del 1° anno di vigenza contrattuale, per un complessivo 1,05% a carico del datore di lavoro;

- Aumento di ulteriori 0,25 punti percentuali al termine del 2° anno di vigenza contrattuale, per un complessivo 1,30% a carico del datore di lavoro;

- Aumento di ulteriori 0,25 punti percentuali al termine del 3° anno di vigenza contrattuale, per un complessivo 1,55% a carico del datore di lavoro.

Per i lavoratori la cui prima occupazione è iniziata successivamente al 28/4/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando dal momento dell'adesione al fondo.

## **20/09/2001**

### **4. Previdenza integrativa.**

4.1.

Le parti firmatarie del presente CCNL convengono di istituire forme di previdenza integrativa per i lavoratori del settore.

4.2.

La costituzione di uno specifico Fondo chiuso, o soluzioni alternative, saranno esaminate ed approfondite dalle parti firmatarie il presente contratto.

4.3.

Gli elementi di costo, dovranno prevedere, per i lavoratori che abbiano volontariamente aderito alla previdenza integrativa, i seguenti valori:

4.3.1.

0,55% (di cui lo 0,05 costituisce la quota associativa) della retribuzione utile per il computo del TFR, a carico del lavoratore;

4.3.2.

0,55% (di cui lo 0,05 costituisce la quota associativa) della retribuzione utile per il computo del TFR, a carico del datore di lavoro;

4.3.3.

3,45% della retribuzione utile per il calcolo del TFR, prelevato dal TFR maturando dal momento dell'iscrizione al Fondo;

4.3.4.

una quota 'una tantum', non utile ai fini pensionistici, da versarsi all'atto dell'iscrizione, pari a £. 30.000 (E 15,49) di cui £. 23.000 (E 11,88) a carico del datore di lavoro e £. 7.000 (E 3,62) a carico del lavoratore.

4.4.

Per i lavoratori la cui 1a occupazione è iniziata successivamente al 28.4.93 è prevista la integrale destinazione del TFR maturando dal momento dell'adesione al Fondo.

4.5.

Tale istituto potrà riguardare sia i lavoratori a tempo indeterminato, anche se ad orario parziale, che quelli a tempo determinato con contratto di durata superiore a 3 mesi.

---